



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione *Sportiva 2019/2020*

COMUNICATO UFFICIALE N. 232

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare Settore Tecnico nella riunione del 07.02.2020.

“Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO GIAGNONI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROBERTO GIAGNONI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché in occasione di una gara del Campionato Allievi B del 30.3.2019 disputata a Grosseto, mentre si trovava tra il pubblico, ha profferito una frase nei confronti di un calciatore, nel momento in cui lo stesso andava a recuperare un pallone, di questo tenore : “non fare l’handicappato perché offendi le persone che soffrono di questi problemi”;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per 30 giorni;

Ritenuto che:

- dalle testimonianze raccolte dalla Procura nel corso delle indagini non è possibile ricostruire correttamente lo svolgimento dei fatti, che dunque non appaiono sufficientemente provati;

P.Q.M.

Proscioglie il sig. **ROBERTO GIAGNONI** dall’addebito disciplinare contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **ITALO MASSARO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ITALO MASSARO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 23, comma 1, delle NOIF per aver consentito e non impedito al sig. Gino De Simone nella s/s 2017/18 – benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e non abilitato - lo svolgimento dell’attività di allenatore in favore della società ASD REAL S. Andrea, per alcune gare ufficiali durante un periodo di assenza del deferito;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente provati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ITALO MASSARO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA VENTURA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NICOLA VENTURA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione all'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed agli artt. 93, comma 1 e 94 delle NOIF, 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D.ed al C.U. della stessa L.N.D. per aver:

i) sottoscritto il 21.9.2016 un accordo economico con la società ASD Arcadia Bisceglie – per lo svolgimento dell'attività di allenatore della prima squadra (Calcio a 5 femminile Serie A- Elite) contenente il riconoscimento oltre che di un premio tesseramento annuale pari ad € 3.000,00, anche ad una serie di voci quali rimborsi spesa non previste dal “ Accordo tipo tra Società ed Allenatori dilettanti”, o per meglio dire, non contenute entro i limiti e non conformi alle modalità di corresponsione in tema previste da tale accordo;

ii) omesso di aver cura e di depositare il predetto accordo economico presso il Dipartimento del Calcio Femminile, sia di far uso, per la redazione in forma scritta dello stesso, dell'apposito modello di accordo-tipo predisposto dalla Divisione Calcio a 5 femminile in accordo con la L.N.D. in difetto per quanto previsto dalla norma di riferimento ex art.93, comma 1, NOIF e C.U. n. 84, punto a, che prevede specificamente tale apposito modello;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Riservata la motivazione

P.Q.M.

Proscioglie il sig. **NICOLA VENTURA** dall'addebito disciplinare contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO ALOTTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Stacca (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PIETRO ALOTTO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., per aver concorso con il Presidente della società ASD F.C. Gattopardo sig. Vincenzo Alletto, nella pretesa di corresponsione di denaro da parte dei tesserati della società ospite ASD Cinque Torri al termine della gara disputata tra le due squadre in data 19.3.19;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per anni due;

Ritenuto che:

- dagli elementi acquisiti dalla Procura federale nel corso delle indagini non risultano sufficientemente provati i fatti posti a base del deferimento. Non vi sono in particolare elementi di prova circa il coinvolgimento e/o il concorso del deferito alle condotte violente e minacciose descritte nel deferimento. Né sussistono elementi che contrastino o rendano inattendibile la

rappresentazione dei fatti fornita dal deferito che, sia in sede di audizione sia davanti a questa Commissione, ha confermato di essersi limitato a ricevere e a consegnare successivamente al Presidente una somma di denaro che, su espressa richiesta di quest'ultimo, era stata allo stesso consegnata da un dirigente della squadra avversaria.

P.Q.M.

Proscioglie il sig. **PIETRO ALOTTO** dall'addebito disciplinare contestato

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO DI MARCO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CLAUDIO DI MARCO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, dell'art 37, comma 1 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, comma 4 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore per la società SS Ausonia 1931 pur essendo tesserato per la società US Aldini SSD;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del 04.02.2020;

Riservata la motivazione

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO DI MARCO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per venti giorni**.

“Procedimento disciplinare a carico di **FABIO MASSARO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABIO MASSARO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 22, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione all'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver mancato – benché ritualmente convocato e senza aver addotto alcun motivo di impedimento – di presentarsi davanti all'Organo inquirente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per giorni trenta;

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABIO MASSARO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per giorni trenta**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO DE ANGELIS**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SANDRO DE ANGELIS** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, con riferimento agli artt. dell'art 37 e 39, lett E e lett. Ea, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella s/s 2018/19 assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra ASD Castelnuovo di Farfa 1974, mentre consentiva al sig. Marco Imperatori, durante le gare di campionato, di svolgere effettivamente le funzioni di allenatore. Quest'ultimo, dirigente della società, privo però della necessaria abilitazione federale per l'iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, cosa peraltro dal medesimo confermata in audizione nonché risultante dall'anagrafe federale nella quale il sig. Imperatore figura anche in veste di massaggiatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente provati e ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **SANDRO DE ANGELIS** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **CRISTIANO ROMANINI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CRISTIANO ROMANINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione agli artt.33 e 37, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico in riferimento all'art.38, comma 1 delle NOIF per avere nella s/s 2018/19 svolto attività tecnica per la società FCD Sarmatese, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa quale allenatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per giorni 30;

- esaminata la memoria difensiva nella quale è stata in particolare eccepita la prescrizione.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati quanto alla gara svoltasi in data 21.10.2018;

P.Q.M.

Dichiara il sig. **CRISTIANO ROMANINI** responsabile dell'addebito disciplinare e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per giorni dieci**.

f.f. IL VICE PRESIDENTE
f.to (Avv. Salvatore Scarfone)

Depositato in Firenze, 07.02.2020

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Nicola Durante)